



# COMUNE DI PARRANO

PROVINCIA DI TERNI



ORIGINALE

## ORDINANZA

N. 5 DEL 16.03.2020

PROT. 1153 DEL 16.03.2020

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE PUBBLICA PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "SANTE DE SANCTIS" DI PARRANO

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n° 6, il cui contenuto riguarda le Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoronaVirus ovvero CODIV-19 e, in particolare l'articolo 3;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23 Febbraio 2020, n° 6. Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 45 del 23 Febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 25 Febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 Febbraio 2020 n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 47 del 25 Febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L 23-Febbraio 2020 n° 6"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 52 del 01-03-2020;

COMUNE DI PARRANO  
Protocollo Partenza N. 1154/2020 del 16-03-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

**Visto** il susseguirsi dei successivi numerosi Decreti adottati dal Presidente del Consiglio di Ministri e da ultimo DCPM del 09 Marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 Febbraio 2020 n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-1, applicabili all'intero territorio nazionale*” pubblicato in G.U. n° 62 del 09 Marzo 2020;

**Viste** le linee guida predisposte dalla Regione Umbria e dall'Azienda Sanitaria Locale;

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 Gennaio 2020 l'epidemia da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale tanto che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato “pandemia” il coronavirus;

**Visto** l'articolo 54 e successive integrazioni e modifiche, del D.lgs 18/08/2000 n° 267/2000 TUEL (Testo Unito degli Enti Locali), con cui si conferiscono particolari poteri al Sindaco in materia Statale in particolare, il comma 4° “*prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;

**Visto:** l'articolo 50 del D.lgs 18/08/2000 n° 267/2000 TUEL e ss.mm.ii (Testo Unito degli Enti Locali), che prevede che “*in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica, il Sindaco può emettere provvedimenti ovvero ordinanze di carattere contingibile ed urgente*”;

**Considerato:** che l'organo monocratico dell'Ente ovvero il Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo è preposto tra i vari compiti ad adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di tutelare la sicurezza e l'integrità fisica nonché la salute delle persone, che si trovano all'interno della propria comunità locale;

**Visto:** lo Statuto dell'Ente Locale;

**Visto** che nell'Istituto della scuola Primaria e dell'Infanzia "SANTE DE SANCTIS" DI PARRANO il personale Ata continua a recarsi regolarmente a lavoro;

**Considerato** necessario prevedere una ulteriore misura preventiva a livello locale, che comporti la chiusura completa dell'istituto scolastico sopra menzionato, riferita anche al personale dipendente Ata , al fine di tutelare la sicurezza e l'integrità fisica nonché la salute dei lavoratori, nonché garantire tutte le prescrizioni contenute nei Decreti adottati dal Consiglio dei Ministri;

### **ORDINA**

- **Per le motivazioni espresse in premessa, l'immediata chiusura fino al 03 Aprile 2020, salvo ulteriore proroga, della scuola Primaria e dell'Infanzia "SANTE DE SANCTIS" DI PARRANO**

### **DISPONE**

+0che, nel periodo di chiusura, l'Ufficio Tecnico comunale effettui controlli dell'edificio scolastico adottando tutte le misure necessarie relative al rispetto delle norme previste dall'attuale emergenza sanitaria.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si mette a conoscenza che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 1199/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica al Prefetto di Terni, oppure in alternativa al TAR dell'Umbria entro il termine di 60 giorni come previsto dalla Legge n° 1034/1071;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° D.lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 30 giorni, può essere proposto ricorso al Sindaco del Comune in intestazione.

Gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Locale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette;

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute dalla presente Ordinanza comportano l'applicazione delle Sanzioni Amministrative e Penali;

I trasgressori saranno differiti all'Autorità Giudiziaria competente per l'inottemperanza ai sensi dell'articolo 650 del c.p.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Prefettura di Terni, all'Istituto Comprensivo "LAPORTA DI FABRO", al Comando Stazione dei Carabinieri di Fabro.

**Il Sindaco**

Valentino Filippetti

